



Decreto Dirigenziale n. 147 del 12/06/2012

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 3 Reclutamento del Personale

Oggetto dell'Atto:

SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, DI N. 15 POSTI DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) la Giunta Regionale con delibera n. 6132 del 13.12.2002 ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2002/2004;
- b) detta programmazione triennale prevedeva, tra l'altro, l'applicazione dell'istituto delle progressioni verticali per complessivi n. 230 posti di categorie B), C) e D);
- c) tra le selezioni interne è stata indetta quella a n. 15 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", il cui bando è stato, da ultimo, approvato con decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento n. 399 del 15.10.2007;

CONSIDERATO CHE:

- a) le procedure selettive interne indette in attuazione della programmazione triennale sopra citata si sono concluse, nel corso del 2009, ad eccezione di quella relativa a n. 15 posti di "Istruttore Direttivo Amministrativo";
- b) la commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui sopra ha concluso i lavori il 19.01.2010 rimettendo gli atti al competente Settore, con note prot. nn. 0052650 del 21/01/2010 e 0381202 del 30/04/2010;
- c) per la selezione in esame non è stato possibile procedere all'approvazione della graduatoria di merito, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 da parte della Regione Campania, atteso che, ai sensi della Legge 133/2008, *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto"*;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- a) gli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009 dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2010: *"Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso"*;
- b) l'art. 9, comma 21 della Legge n. 122/2010 stabilisce che: *"Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"*;
- c) l'art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010 dispone che: *"È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente"*;

ATTESO CHE:

- a) con note prot. 0178803 del 04/03/2011 e 0262336 del 01/04/2011, è stato richiesto parere al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito all'applicazione della sopravvenute disposizioni dei citati artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009, art. 9, comma 21 e art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010 alla procedura selettiva interna indicata in oggetto;
- b) in parziale accoglimento del ricorso presentato da una candidata della procedura selettiva interna de qua, il TAR Campania – III Sez. - con Sentenza n. 620 del 01/02/2011, ha stabilito *"l'obbligo*

- formale di concludere la procedura concorsuale de qua, con approvazione (o motivato diniego di approvazione) della relativa graduatoria, con ordine di provvedere entro 60 giorni..”;*
- c) con decreto dirigenziale n. 144 del 06/06/2011 si è disposto, alla luce dell'incerto quadro normativo in materia di progressioni verticali ed in assenza di riscontro alla richiesta di parere da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, di acquisire, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa agli anni 2011/2013 e, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'Ente i seguenti elementi:
- c.1) possibilità di procedere o meno all'approvazione della graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori alla luce dell'entrata in vigore degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009;*
 - c.2) verifica dell'incidenza della spesa di personale nell'ambito delle spese correnti e delle economie di spesa derivate dalle cessazioni nell'anno precedente, ai fini del rispetto dell'art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010;*
 - c.3) definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 21 della Legge n. 122/2010, dell'eventuale inquadramento giuridico ed economico dei vincitori della procedura selettiva interna in oggetto”;*
- d) con successiva Sentenza del TAR Campania, III Sez n. 3959 del 25/07/2011 è stato parzialmente accolto il ricorso avverso il citato decreto presentato da una candidata della procedura selettiva interna, ordinando: *“alla Regione Campania di concludere il procedimento per cui è causa, nei sensi indicati in motivazione, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione amministrativa o di notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza”;*
- e) nella stessa sentenza è precisato che: *“Resta naturalmente salva, in questo contesto, nondimeno, la generale potestà amministrativa di autotutela, sia in sede di riesame per l'emergere di vizi originari degli atti (autoannullamento), sia in sede di revisione della opportunità e convenienza amministrativa e dell'attualità del bisogno che aveva causato l'avvio della procedura (revoca, che può ricorrere anche allorquando intervenga una norma successiva che abbia vietato le stesse procedure già avviate)” e più avanti che: ..“la parte ricorrente ha avuto riconosciuta la fondatezza della sola pretesa ad ottenere una motivata risposta alla sua domanda di conclusione del procedimento, ma non anche ad ottenere l'approvazione della graduatoria e/o la conseguente progressione verticale (in caso di vittoria della selezione). In più punti la sentenza di questa Sezione n. 620/2011 ha chiarito che alla ricorrente spettava il “diritto” a che l'amministrazione si pronunciasse, mediante approvazione (o motivato rifiuto di approvazione) della relativa graduatoria definitiva, ma tale pronuncia ben avrebbe potuto consistere anche, sotto questo profilo, in un motivato rifiuto di approvazione della graduatoria de qua.”;*

EVIDENZIATO CHE:

- a) in esito alla notifica della citata Sentenza n. 3959 del 25/07/2011, si è ulteriormente sollecitato, con nota prot. 0719230 del 23/09/2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica a fornire riscontro alla richiesta di parere sull'applicazione degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009, art. 9, comma 21 e art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010;
- b) stante il permanere delle condizioni di incertezza sul quadro normativo in materia di progressioni verticali ed in considerazione del severo regime di limitazioni della spesa stabilito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 290/2011, è stato disposto, con decreto dirigenziale n. 263 del 07/10/2011, quanto segue:
- b.1) “di stabilire, in mancanza degli elementi indicati in premessa, che la procedura selettiva interna per n. 15 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, si intende revocata per cui il procedimento deve ritenersi concluso negativamente;*
 - b.2) di subordinare ogni ulteriore decisione dell'Amministrazione alla verifica dell'acquisizione dei seguenti elementi, non esclusa in autotutela la possibilità di procedere all'approvazione della graduatoria de qua:*
 - b.2.1) possibilità di procedere all'approvazione della graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori alla luce dell'entrata in vigore degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009;*

- b.2.2) definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 21 della Legge n. 122/2010, dell'eventuale inquadramento giuridico ed economico dei vincitori della procedura selettiva interna in oggetto;*
b.2.3) quantificazione del costo dell'eventuale assunzione dei vincitori della procedura selettiva interna, ai fini del rispetto dell'art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010 e verifica dell'incidenza del costo delle assunzioni nell'ambito delle economie di spesa derivate dalle cessazioni nell'anno precedente;
- c) con Sentenza n. 1901 del 23/04/2012, il TAR Campania ha annullato il citato decreto dirigenziale n. 263 del 07/10/2011, in quanto: *"...non emergono le ragioni, né di legittimità, né di convenienza amministrativa (ciò anche nel bilanciamento dei contrapposti interessi, pubblici e privati) che hanno portato all'arresto del procedimento in questione nella sua fase conclusiva."*;

RILEVATO CHE:

a) dopo ulteriori solleciti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha riscontrato la richiesta di parere con nota prot. n. 19486 del 16/05/2012, acquisita agli atti con prot. n. 0380992 del 18/05/2012 nella quale viene precisato che:

a.1) *"i passaggi di area banditi anteriormente al 1 gennaio 2010 in applicazione della previgente normativa, come nel caso di specie, possono essere espletati e portati a compimento, fermo restando che, per effetto del richiamato art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 150/2009, l'utilizzo delle relative graduatorie è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei delle procedure selettive"*;

a.2) con riferimento all'applicazione dell'art. 9, comma 21 della Legge n. 122/2010 ha espresso avviso che: *"l'amministrazione può portare a conclusione la procedura di progressione bandita anteriormente al 1 gennaio 2010 e procedere all'inquadramento nella nuova area dei dipendenti vincitori, senza, però, corrispondere agli stessi il relativo trattamento retributivo per l'arco temporale definito dal legislatore"*;

a.3) con riferimento all'applicazione dell'art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010 ed, in particolare, per quanto attiene alle modalità di computo del costo delle assunzioni dei vincitori della procedura selettiva interna, ha espresso avviso che: *"il trattamento economico fondamentale da prendere a riferimento per il personale cessato inquadrato nelle aree... è quello della posizione economica di ingresso del cessato medesimo, atteso che gli importi relativi alle progressioni economiche tornano al fondo"*;

PRESO ATTO CHE:

a) l'acquisizione del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica si configura, alla luce del suo chiaro ed esaustivo contenuto, quale nuovo e rilevante elemento che vale a dirimere le questioni giuridiche che avevano costituito, nei decreti dirigenziali n. 144 del 06/06/2011 e n. 263 del 07/10/2011, cause ostative alla conclusione del procedimento concorsuale;

b) alla luce delle modalità di computo del costo delle assunzioni dei vincitori della procedura selettiva interna, indicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 18/05/2012, nonché delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno 2011, quantificate dal conto annuale del personale 2011 presentato in data 31/05/2012, dette assunzioni possono essere effettuate nel rispetto dell'art. 9, comma 21 della Legge n. 122/2010;

c) sussistono pertanto le condizioni, già delineate nel decreto n. 263/2011, per procedere, in autotutela, all'approvazione della graduatoria di merito;

PRECISATO CHE:

a) la Commissione esaminatrice della procedura selettiva interna in esame ha concluso le prove di esame il 19.01.2010 ed ha rimesso al Settore Reclutamento gli atti del concorso, con note con prot. nn. 0052650 del 21/01/2010 e 0381202 del 30/04/2010, ivi compresa la graduatoria generale di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, formulata ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento dei concorsi, approvato con D.G.R. n. 6131/2002;

b) l'art. 51, comma 3, del citato regolamento e l'art. 8 del bando dispongono che la graduatoria di merito sia approvata con decreto del Dirigente del Settore Reclutamento e pubblicata nel BURC;

c) l'art. 2 del bando di concorso stabilisce che: *"I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione."*

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione";

d) l'art. 9 dello stesso bando prevede che: "In caso di mancato possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dal candidato, non si darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modificazione della graduatoria già approvata";

RITENUTO:

- a) di dover prendere atto della Sentenza del TAR Campania, III Sez. Napoli, n. 1901 del 23/04/2012, con la quale è stato annullato il decreto dirigenziale n. 263 del 07/10/2011;
- b) di dover prendere atto del Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 19486 del 16/05/2012, acquisito agli atti con prot. n. 0380992 del 18/05/2012;
- c) di dover approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del "Regolamento dei concorsi" e dell'art. 8 del bando di concorso, la graduatoria generale di merito e nominare i vincitori della selezione interna per n. 15 posti di categoria D, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo";

RITENUTO ALTRESI':

- a) di dover disporre, ai sensi della normativa vigente, la verifica sul possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati dalla commissione esaminatrice;
- b) di riservarsi, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del citato "Regolamento dei concorsi" e dell'art. 9 del bando, di poter disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione, qualora sia accertato il difetto dei requisiti di ammissione, ovvero la modificazione della graduatoria, qualora sia accertato il mancato possesso dei titoli valutati;
- c) di precisare che i candidati ammessi con riserva sono collocati in graduatoria subordinatamente all'esito del giudizio pendente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Concorsi ed Assunzioni, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- 1. di prendere atto della Sentenza del TAR Campania, III Sez. Napoli, n. 1901 del 23/04/2012, con la quale è stato annullato il decreto dirigenziale n. 263 del 07/10/2011;
- 2. di prendere atto del Parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 19486 del 16/05/2012, acquisito agli atti con prot. n. 0380992 del 18/05/2012;
- 3. di approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del "Regolamento dei concorsi" e dell'art. 8 del bando di concorso, la graduatoria generale di merito di cui all'allegato A) formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4. di nominare vincitori della selezione interna per n. 15 posti di categoria D, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", i seguenti candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito:

1	SPINELLI	GIUSEPPE
2	PALAMONE	GIULIA
3	CIMINO	FAUSTO
4	FARINA	ANNA
5	LANDINETTI	PASQUALE
6	BUONAIUTO	ALFONSO
7	ORRICO	TERESA
8	DURANTE	LUIGI
9	COTUGNO	ANNA
10	CESARONE	TOMMASO
11	CHIUOLO	GIOVANNA PAOLA

12	LIMONE	BERARDINO
13	CONIGLIO	ANTONIO
14	SCAFI	CESIDIO
15	FEOLA	ANTONELLA

5. di precisare che, conformemente alle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica: *“l'utilizzo della graduatoria è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva”*;
6. di precisare altresì che l'inquadramento dei vincitori nella nuova categoria viene effettuato *“senza però corrispondere agli stessi il relativo trattamento retributivo per l'arco temporale stabilito dal legislatore”* ai sensi dell'art. 9, comma 21 della Legge 122/2010;
7. di disporre, ai sensi della normativa vigente, la verifica sul possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati dalla commissione esaminatrice;
8. di riservarsi, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del citato “Regolamento dei concorsi” e dell'art. 9 del bando, di poter disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione qualora sia accertato il difetto dei requisiti di ammissione, ovvero la modificazione della graduatoria qualora sia accertato il mancato possesso dei titoli valutati;
9. di precisare che i candidati ammessi con riserva sono collocati in graduatoria subordinatamente all'esito del giudizio pendente;
10. di precisare, altresì, che la costituzione del nuovo rapporto di lavoro avrà inizio con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con decorrenza dalla data di assunzione in esso indicata, previa produzione da parte dei candidati della documentazione, nei modi di legge, comprovante il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati;
11. di inviare il presente provvedimento a tutti i Settori dell'A.G.C. 07 per gli adempimenti di competenza, nonché al Gabinetto di Presidenza ed all'Avvocatura Regionale;
12. di inviare il presente decreto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti – Servizio 04”;
13. di disporre altresì, la pubblicazione di tale provvedimento sul portale della Regione Campania - Pagine dell'Assessore alle Risorse Umane, quale notifica ai dipendenti interessati;
14. di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane, ai fini degli adempimenti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000.

MARCHIELLO